RIORDINAMENTO DELLA PROSECUZIONE VOLONTARIA DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER L'INVALIDITA', LA VECCHIAIA ED I SUPERSTITI

Art. 2

Determinazione dei contributi volontari in caso di rioccupazione dei lavoratori

Il secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e' sostituito dal seguente: "L'assicurato il quale, ai sensi del quinto comma del precedente articolo 7, riprenda i versamenti volontari dopo un periodo di rioccupazione alle dipendenze di terzi, puo' ottenere, a domanda, la rideterminazione dell'importo del contributo volontario da lui dovuto. Tale importo e' calcolato sulla base delle 156 settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro precedenti la ripresa dei versamenti predetti. La domanda di cui sopra deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro".

Versione in vigore dal 12 marzo 1983, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
Estremi	Legge 18 febbraio 1983, n. 47
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 1983

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-della-prosecuzione-volontaria-dell-assicurazione/art-2-determinazione-dei-contributi-volontari-in-caso-di-rioccupazione-dei

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it